



COMUNE DI RIETI
Provincia di Rieti
SETTORE IV - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

www.comune.rieti.it

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Approvato con delibera di C.C. n° 7 del 18 gennaio 2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Manuela RINALDI

* * * * *

Indice

Art. 1	Norme generali
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Ambito di Applicazione
Art. 4	Tipologie di installazioni
Art. 5	Criteri generali per l'inserimento di pannelli fotovoltaici e per solare termico sui fabbricati
Art. 6	Norme di inserimento degli elementi
Art. 7	Ammissibilità degli interventi
Art. 8	Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti fotovoltaici.
Allegato "A"	Tabella delle competenze
Allegato "B"	Schema di Convenzione

Art. 1 Norme generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, al rifacimento totale o parziale e alla riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi.

L'inserimento di detti elementi sul territorio comunale dovrà comunque sempre tenere conto del contesto di inserimento, ed indifferentemente dalla dimensione degli elementi, della necessità di mitigare, mediante un'attenta valutazione tesa all'inserimento "architettonico" dell'elemento, il posizionamento degli stessi in qualsiasi contesto.

Gli atti amministrativi necessari per l'installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelli previsti dalla specifica normativa regionale e nazionale.

Il presente regolamento integra il vigente regolamento edilizio e ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- Impianto Solare termico: indica un sistema in grado di trasformare l'energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere utilizzato negli usi quotidiani, quali ad esempio il riscaldamento dell'acqua per i servizi o il riscaldamento degli ambienti.
- Impianto Fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.;
- Copertura principale: tetto di copertura del corpo volumetrico dimensionalmente prevalente del corpo di fabbrica; essa può articolarsi su più livelli, costituendo comunque integralmente la copertura principale;
- Copertura secondaria: tetto di copertura di volumi/elementi accessori del fabbricato o parti di copertura poste a livello ribassato rispetto alla copertura principale del fabbricato o parte della copertura principale posta in posizione defilata ove l'inserimento di elementi non è visibile;
- Falda: parte della copertura costituita da un unico piano inclinato o orizzontale;
- Falda principale: falda della copertura principale che per le caratteristiche di esposizione è oggetto di inserimento di pannelli fotovoltaici e/o solari;
- A, ... B, ... C: zone di P.R.G.;

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- agli impianti fotovoltaici con **potenza fino a 20 Kwp**, la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali e industriali;
- agli impianti fotovoltaici con **potenza superiore a 20 Kwp e fino a 1 MWp**, posti su edifici industriali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali esistenti o da costruire.

Sono esclusi dal presente regolamento, gli impianti fotovoltaici, soggetti alle procedure di cui all'Autorizzazione Unica (allegato "A" della Deliberazione Giunta Regione Lazio 18 luglio 2008, n. 517), per i quali al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato degli stessi, tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie, devono considerarsi non idonee tutte le aree ricadenti in zona agricola di PRG.

Eventuali richieste in tali aree dovranno essere valutate in sede di Consiglio Comunale..

Art. 4 Tipologie di installazioni

E' ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli per solare termico su fabbricati e/o resede degli stessi, secondo le limitazioni della normativa vigente in materia e con le limitazioni dell'art. 6 del presente regolamento, solo per produzione di energia elettrica e/o produzione di acqua calda sanitaria per autoconsumo, fatto salvo specifiche deroghe contenute nelle classi di intervento di cui all'art. 6.

L'installazione di impianti fotovoltaici all'esterno del resede di pertinenza dei fabbricati, in territorio aperto e/o per produzione di energia elettrica oltre le necessità di autoconsumo dei fabbricati è ammessa nelle zone appositamente individuate dal regolamento urbanistico comunale e secondo la relativa disciplina.

Art. 5 Criteri generali per l'inserimento di pannelli fotovoltaici e per solare termico sui fabbricati.

L'inserimento sulle coperture di pannelli solari o fotovoltaici dovrà essere effettuato con il posizionamento degli elementi costituenti l'impianto posti in aderenza alla copertura esistente e con la medesima pendenza della stessa.

L'impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione architettonica appurata tramite una approfondita documentazione fotografica, con priorità su coperture "secondarie" poste in posizioni defilate rispetto a spazi e vie pubbliche.

Ove non sia possibile tale posizionamento l'inserimento sulla copertura principale del fabbricato dovrà tenere conto della valenza storico/architettonica del

fabbricato e privilegiando parti di questa convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico in modo tale da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico.

I serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati.

E' ammessa, previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica del posizionamento interno degli stessi, l'installazione di serbatoi su copertura solo per i fabbricati non ricadenti all'interno della zona urbanistica "A" o classificati "....." con limitazione della sporgenza del serbatoio di accumulo rispetto al piano di falda di cm. 40.

Art. 6 Norme di inserimento degli elementi.

I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere inseriti sulle coperture con posizionamento equidistante dai bordi laterali del piano di falda, nonché rispetto alla linea di massima pendenza in posizione equidistante dal colmo e dalla linea di gronda.

Nel caso di copertura con linea di gronda/colmo articolata su più livelli, la copertura dovrà essere virtualmente divisa in rettangoli/quadrati (le cui linee di costruzioni siano parallele alla linea di massima pendenza delle falde di copertura); in tal caso i pannelli dovranno essere posizionati all'interno di uno dei rettangoli virtuali suddetti.

I pannelli dovranno essere equamente distribuiti nei rettangoli virtuali costruiti ed allineati tra loro con riferimento al bordo superiore. In caso di limitate superfici di installazione sono ammessi altri tipi di posizionamento da concordare con il Comune.

Al fine di evitare la frammentazione e la moltiplicazione degli inserimenti, nel caso di posizionamento di impianti sulla medesima copertura da parte di più unità residenziali, questi dovranno essere accorpati almeno come unico inserimento ogni 2 unità residenziali con posizionamento secondo le norme di cui al comma precedente.

Nel caso di inserimenti successivi in ordine temporale è ammesso l'affiancamento dei nuovi pannelli agli esistenti in deroga alle disposizioni soprariportate.

Nel caso di posizionamento a terra degli elementi questi non dovranno staccarsi oltre cm. 20 rispetto al piano di campagna e nel caso di posizionamento inclinato non superare nel loro punto di massima altezza cm. 130.

La struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli nonché degli altri carichi supplementari quali spinta del vento, neve e non potrà sporgere rispetto al bordo esterno del pannello oltre i 10 cm.

La fondazione di sostegno della struttura dovrà essere realizzata interrata e con cordoli o piccoli plinti in corrispondenza degli appoggi. Eventuali platee sono ammesse solo ove giustificate dalle caratteristiche di portanza del terreno.

E' comunque ammessa la realizzazione di una piccola "piattaforma" sottostante i pannelli nei limiti necessari per la collocazione di contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all'impianto.

Ai fini dell'inserimento di pannelli su strutture legittime o autorizzabili per le quali è prescritta dalla norme urbanistico/edilizie una copertura di tipo "permeabile" è ammesso, con rispetto delle norme generali e di inserimento del presente regolamento, la sostituzione e/o integrazione della copertura "permeabile" con pannelli fotovoltaici/termici senza che questo comporti aumento della superficie coperta del fabbricato.

Art. 7 Ammissibilità degli interventi

Nei limiti e con le norme di cui agli articoli precedenti gli impianti solari termici e fotovoltaici, sono ammessi con le limitazioni di cui alla tabella "A" allegata al presente regolamento e con le relative classi di intervento.

Classi di intervento:

1 – Zone tutelate e di interesse per le caratteristiche storico, architettoniche paesaggistiche: E' ammesso l'inserimento di pannelli solari termici per la produzione di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria; è altresì ammesso l'inserimento di pannelli fotovoltaici da collocare su "coperture secondarie" o nel resede se posto in posizione defilata per ogni unità residenziale, purchè rispettino la potenza minima prevista dalla vigente normativa in materia;

2 – Aree con limitato valore storico/architettonico: E' ammesso l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici con limitazione ad 1/2 della superficie della falda principale con un massimo di 25 mq. per unità residenziale.

3 – Aree ordinarie: E' ammesso l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici con le limitazioni cui alle norme generali del presente regolamento e delle norme vigenti in materia con posizionamento prioritario sulla copertura. La superficie massima di inserimento è pari a 2/3 della superficie della falda principale.

4 – Aree produttive: E' ammesso l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati nei limiti del presente regolamento e delle norme vigenti in materia e con possibilità di deroga alla limitazione all'autoconsumo della produzione di energia elettrica.

Per casi specifici ove, per le caratteristiche architettoniche e/o dimensionali del fabbricato, l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici non comporti alterazione dell'aspetto visivo, architettonico, del fabbricato, è ammessa specifica deroga con preventivo nulla-osta (nei casi di attività libera ed interventi soggetti a D.I.A.) o permesso rilasciato dal Comune.

Art. 8 Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti fotovoltaici.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- Fidejussione bancaria assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a non meno del 3% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto.

- Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa Amministrazione Comunale..

- Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario

- Rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente.

- Obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto.

In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

I proponenti sono tenuti a comunicare a questa Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

Art. 9 Concorso alla valorizzazione

A - I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle medesime aree territoriali interessate, tramite un contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione;

B - Gli intestatari dovranno sottoscrivere apposita convenzione con questa Amministrazione Comunale, preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura di DIA, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente comma A.

C - Unitamente alla presentazione della documentazione di "DIA" i proponenti dovranno allegare l'atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma B), secondo l'allegato schema "B";

Tabella Competenze:

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E

IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DELLA L. 244/07

(vedi anche D.Lvo n.115 del 30/05/2008 art.11)

Pannelli Solari Termici	Senza Vincolo Paesaggistico	Fino a 20 mq	Comunicazione al Comune , con tutti gli adempimenti relativi.
		Fino a 100 mq	Comunicazione al Comune , con tutti gli adempimenti relativi qualora i pannelli siano integrati nella copertura.
		Da oltre 20 mq a 100 mq	Denuncia di Inizio Attività da presentare al Comune con tutti gli adempimenti relativi (per pannelli non integrati nella copertura).
		Oltre 100 mq	Screening Valutazione Impatto Ambientale di competenza dell' Ufficio VIA della Provincia .
		Fino a 200 mq	Per aziende operanti nel settore florovivaistico con integrazione architettonica o parzialmente integrati o con moduli ubicati al suolo (secondo le definizioni del D.M. 19.02.07): Comunicazione al Comune , con tutti gli adempimenti relativi.
	Con Vincolo	Fino a 100 mq	Denuncia di Inizio Attività da presentare al Comune con tutti gli adempimenti relativi con preventiva Autorizzazione Ambientale.
		Oltre 100 mq	Screening Valutazione Impatto Ambientale di competenza dell' Ufficio VIA della Provincia .

Pannelli Fotovoltaici	Senza Vincolo Paesaggistico	Fino a 3 kW	Comunicazione al Comune , con tutti gli adempimenti relativi.
		Fino a 10 kW	Comunicazione al Comune , con tutti gli adempimenti relativi qualora i pannelli siano integrati nella copertura.
		Da oltre 3 kW a 20 kW	Denuncia di Inizio Attività da presentare al Comune con tutti gli adempimenti relativi (per pannelli non integrati nella copertura).
		Da oltre 20 kW	Screening Valutazione Impatto Ambientale di competenza dell' Ufficio VIA della Provincia
	Con Vincolo Paesaggistico	Fino a 20 kW	Denuncia di Inizio Attività da presentare al Comune con tutti gli adempimenti relativi con preventiva Autorizzazione Ambientale.
		Da oltre 20 kW	Screening Valutazione Impatto Ambientale di competenza dell' Ufficio VIA della Provincia .
		Impianti industriali	<u>Ricadenti in aree naturali protette di cui alla Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette):</u> Screening Valutazione Impatto Ambientale di competenza dell' Ufficio VIA della Provincia .



Comune di Rieti

Provincia di Rieti

SCHEMA DI CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'anno, il giorno del mese di, nella Casa Comunale, innanzi a me, Dott., Segretario Comunale presso il Comune di

autorizzato a rogare gli atti ai sensi dell'art. 17, comma 68 Legge 127/97, si sono costituiti i Signori:

-, nato a (....) ilnella sua espressa qualità di Dirigente del Comune di, a tanto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale n., del domiciliato per la carica presso la Casa Comunale C.F., Partita IVA

-, nato a (....) il e domiciliato a (.....) CF, il quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della , con sede legale in

Essi costituiti, della cui identità sono certo, d'accordo fra di loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente atto ai sensi di legge.

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA ELETTRICA NOMINALE SUPERIORI A 20 Kw ED INFERIORI AD 1 Mw ART. 4 - CONCORSO ALLA VALORIZZAZIONE

Premesso che:

1. la legislazione nazionale ed in particolare la legge del 09.01.1991 n. 10, contenente le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il sole;
2. l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche;
3. l'area interessata all'impianto, individuata come idonea per la realizzazione dell'insediamento produttivo in oggetto, risulta essere composta da porzioni di terreno di proprietà privata, nella disponibilità della società come da documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo (D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività) alla esecuzione delle opere;
4. la società ai sensi del punto 2.1, lett. A10 della Delibera G.R. n.35/2007, si impegna nei confronti del Comune di Rieti:

a) ad ottemperare alle seguenti prescrizioni specifiche correlate alla tipologia dell'impianto:
.....
.....

b) ad attribuire al Comune di Rieti, a titolo di **corrispettivo finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali**, la corresponsione, a Questa Amministrazione Comunale la percentuale pari al **2,5% sulla vendita energetica comprensiva** dei “certificati verdi” e/o “Conto Energia” se previsti dalla normativa nazionale o se successivamente contemplati per legge, *oltre* ad una somma pari a **€ 1.000,00 annui** per ogni impianto di potenza compresa tra 20 Kwp e 1 Mwp, installati sul territorio, per l’intera durata della convenzione;

c) Il corrispettivo predetto sarà corrisposto dalla Società con **scadenza annuale, anticipata**, a partire dal rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione delle opere per la realizzazione degli impianti *ovvero* a partire dalla data di decorrenza dei termini di legge di validità della D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) e *comunque* prima dell’effettivo inizio dei lavori.

d) Su richiesta della Amministrazione Comunale, quota parte del predetto corrispettivo, potrà essere surrogato mediante la realizzazione, da parte della Società convenzionata, di **un impianto fotovoltaico**, da cedere in proprietà alla stessa Amministrazione Comunale, compreso l’installazione su strutture o siti comunali, come verrà meglio specificato in appositi ordini di servizio. La Società proponente dovrà garantire la manutenzione dello stesso impianto per un periodo temporale pari all’intera durata della presente convenzione.

e) L’installazione di detto impianto dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dal rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione delle opere;

5. La Società proponente dovrà favorire, in fase di realizzazione dell’impianto, l’imprenditoria locale nonché eventuali possibili assunzioni di unità lavorative a contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato, anche avviando appositi corsi di formazione professionale;

6. Al fine di fornire le adeguate **garanzie della reale fase di dismissione** degli impianti fotovoltaici, il proponente dovrà stipulare una apposita fidejussione bancaria assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali;

7. La Convenzione avrà una **durata** di anni e si rinnoverà di eguale periodo in mancanza di atto di disdetta che dovrà essere notificato almeno dodici mesi prima della scadenza o secondo le norme in quel periodo vigenti;

8. Per tutto quanto non previsto vale ciò che in materia dispone il Codice Civile e la normativa applicabile;

9. Tutte le **spese del presente atto**, nessuna esclusa, sono a carico della società

10. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° del, rilevato il carattere di pubblica utilità della realizzazione da parte della società dell’impianto in oggetto, è stato approvato lo schema della presente Convenzione e dato mandato a di procedere alla sottoscrizione della medesima in conformità allo schema allegato alla delibera stessa.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse ed allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente Convenzione è stabilire la corretta ottemperanza a quanto stabilito dalla Amministrazione Comunale con il Regolamento in oggetto approvato con C.C. n° _____ del _____; a stabilire le adeguate garanzie relative alla dismissione degli impianti fotovoltaici nonché, quantificare il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui al punto 2.1, lett. A10 della D.G.R. 35/2007, a fronte del rilascio del titolo abilitativi, ovvero all'attestazione della decorrenza dei termini di legge previsti dalla procedura di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale _____ e per un numero di celle fotovoltaiche pari a n. _____, delle relative opere accessorie e di collegamento necessarie ad accedere alle postazioni di macchina e alla cabina di impianto, nonché i cavidotti di collegamento fra le diverse postazioni e la linea di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione, con espresso divieto di altro uso.

L'impianto fotovoltaico ricade in una area identificata catastalmente con foglio n°
particelle nn°

Art 3 Obblighi del Comune

Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune di Rieti:

- dichiara di conoscere la ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire

l'impianto fotovoltaico in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata;

- dà atto che la potrà trasferire in capo ai terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla in tutti i rapporti giuridici e passivi a quest'ultima facenti nei confronti del Comune stesso.

Art. 4 Obblighi della società

La si impegna a garantire quanto previsto al punto 2.3.5, nella fase di realizzazione dell'impianto, punti 1., 2., 3., della D.G.R. n. 35/2007.

Inoltre la si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione di tutte le componenti dell' Impianto.

Art. 5 Garanzie relative alla dismissione degli impianti e ripristino dei luoghi

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, la Società dovrà stipulare, entro la data di decorrenza dei termini di legge previsti dalla procedura di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, una fidejussione bancaria assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo così come riportato nell'art.8 del citato Regolamento Comunale.

Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa Amministrazione Comunale.

Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previo la formale autorizzazione della A.C. che dovrà verificare l'assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

Art. 6 Durata della concessione

La concessione in favore della avrà durata di anni (.....) a partire dalla data di collaudo ed avviamento dell'impianto, salvo rinnovo della stessa, a richiesta di e se consentita dalla vigente normativa.

Art. 7 Efficacia della convenzione

L'efficacia della presente convenzione è sospensivamente condizionata all'ottenimento da parte di di tutte le necessarie autorizzazioni relativamente all'impianto in argomento, fermo restando l'impegno da parte di di dare comunicazione al Comune dell'avvenuto perfezionamento della costituzione del diritto di superficie con i privati delle porzioni di terreno interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

Art. 8 Concorso alla valorizzazione

A titolo di corrispettivo, finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali, la Società Si impegna alla corresponsione, a Questa Amministrazione Comunale la percentuale pari al **2,5% sulla vendita energetica comprensiva** dei "certificati verdi o/e "conto Energia" se previsti dalla normativa nazionale o se successivamente contemplati per legge, *oltre ad* una somma pari a € **1.000,00 annui** per ogni impianto di potenza tra 20 Kwp e 1 Mwp, installati sul territorio, per l'intera durata della convenzione.

Il corrispettivo predetto sarà corrisposto dalla Società con scadenza annuale, anticipata, a partire dal rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione delle opere per la realizzazione degli impianti ovvero a partire dalla data di decorrenza dei termini di legge di validità della D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Su richiesta della Amministrazione Comunale, quota parte del predetto corrispettivo, potrà essere surrogato mediante la realizzazione, da parte della Società convenzionata, di un impianto fotovoltaico, da cedere in proprietà alla stessa A.C., compreso l'installazione su strutture o siti comunali, come verrà meglio specificato in appositi ordini di servizio. La Società proponente dovrà garantire la manutenzione dello stesso impianto per un periodo temporale pari all'intera durata della presente convenzione.

L'installazione di detto impianto dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dal rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione delle opere.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora al tasso legale vigente.

Il versamento deve essere accompagnato da tutta la idonea documentazione giustificativa dell'importo versato.

Art. 9 Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione dell'area alla anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata per destinazione diversa da quella convenuta.

Per pari la potrà recedere dalla presente Convenzione.

La presente Convenzione sarà altresì risolta, con salvezza dei canoni e dei corrispettivi già versati in favore del Comune, qualora risultino impediti, anche in alternativa fra loro, la realizzazione, anche parziale, ovvero l'allacciamento alla rete elettrica nazionale ovvero l'esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso e la convenzione risolta.

Art. 10 Risoluzione

La presente Convenzione si intenderà risolta, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla qualora quest'ultima non provveda nonostante la messa in mora, al pagamento di quanto dovuto come convenuto con la presente Convenzione per un periodo superiore a sei mesi.

Art 11 Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le Parti.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 45 giorni, dette controversie saranno decise da un collegio Arbitrale costituito da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato, in caso di disaccordo tra le Parti dal Presidente del Tribunale di Rieti.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale.

Art. 12 Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13 Spese ed oneri

Le spese tutte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico della

A tal fine si precisa che — ai fini fiscali — il valore del presente contratto, soggetto ad IVA, è di Euro (Euro) annui.

Art. 14 Disposizioni fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa.

La presente Convenzione è costituita da numero (.....) fogli di carta legale e di (.....) allegati.

..... Lì / /

per il Comune di Rieti

per la società
